



**Co-progettazione con il Terzo Settore
SERVIZIO ASSISTENZA FAMILIARE - AREA NON AUTOSUFFICIENZA -
SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'
(CUP _____)**

SCHEMA CONVENZIONE

con

L'ENTE PARTNER _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in
Giussano, nella residenza comunale,

TRA

Il COMUNE DI GIUSSANO (codice fiscale n. 01063800153), rappresentato, in forza del
Decreto Sindacale n. __ in data _____, da _____, nato a
_____ (__) il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità
di _____ del Comune di Giussano, domiciliato per la carica in
Giussano, Piazzale Aldo Moro n. 1,

E

- _____, CF _____, con sede legale in _____ n. __ e
sede amministrativa in _____ n. __, in qualità di _____;

Premesso che:

La legge 8/11/2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", prevede che gli Enti Pubblici, ai fini dell'affidamento dei servizi sociali, promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità;

Il Codice del Terzo Settore (D.LGS. n. 117/2017), richiede a tutte le Pubbliche Amministrazioni di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello

territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. In particolare l'art. 55 del predetto Codice individua una serie di istituti specifici, che valorizzano ed agevolano la possibile convergenza tra la PA ed i Soggetti espressione del Terzo Settore, tra i quali la "co-progettazione", finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione;

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 ha dettato apposite Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del terzo Settore, finalizzate a supportare gli Enti pubblici nella concreta applicazione degli istituti previsti dal predetto D.LGS. n. 117/2017);

La DGR Lombardia n. 1353 del 25/2/2011 avente per oggetto "*Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità*", nel disciplinare le modalità di esercizio dei rapporti di collaborazione tra PA e ETS, individua tra i possibili strumenti quello della co-progettazione per la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività complesse, da realizzare in termini di partnership tra l'Ente pubblico e i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;

Il DDG Regione Lombardia n. 12884 del 28/12/2011 "*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*", fornendo indicazioni operative per il suo svolgimento, ha dato atto che detta procedura, non riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, fonda la sua funzione economica e sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;

L'Ambito Territoriale sociale di Seregno ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2023, il Regolamento ad oggetto "Regolamento sul rapporto fra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore";

L'Amministrazione comunale di Giussano già nell'anno 2015, con deliberazione G.C. 126/2015, ha espresso formale atto di indirizzo affinché siano preferenzialmente adottate, per la progettazione e gestione di servizi/interventi complessi, innovativi e sperimentali afferenti all'area socio assistenziale, le procedure di co-progettazione con i Soggetti del Terzo Settore, come strumento fondamentale per promuovere la massima collaborazione fra i diversi attori locali, integrare e valorizzare le rispettive capacità e risorse, superare l'attuale frammentazione del sistema e rendere operativo il principio di sussidiarietà orizzontale.

Richiamati i seguenti atti:

- La determinazione del Dirigente _____ n. ____ del _____, con la quale si è disposto di attivare una procedura pubblica di co-progettazione con il Terzo Settore per servizio assistenza familiare - area non autosufficienza - supporto alla domiciliarità, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e delle Linee Guida di cui al DM n. 72 del 31/3/2021, a valere per il biennio 1 gennaio 2025/31 dicembre 2026 (eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio). Detta determinazione ha previsto, al fine di garantire il rispetto dei principi di

trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, le seguenti fasi e modalità di svolgimento del procedimento:

- attivazione di procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione di apposito Avviso per la selezione dell'Ente partner, con invito agli Enti interessati del Terzo Settore a presentare la propria candidatura alla co-progettazione;
 - valutazione delle candidature pervenute, previa definizione di criteri oggettivi e trasparenti, per la selezione del soggetto partner;
 - svolgimento sessioni di co-progettazione con il soggetto partner selezionato, per la messa a punto del complessivo impianto progettuale;
 - stipula di convenzione con il soggetto partner per la definizione dei reciproci impegni;
- Il relativo "AVVISO PUBBLICO" nel quale sono stati esplicitati la finalità e l'oggetto del procedimento, la durata del Partenariato, il quadro progettuale ed economico di riferimento, i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, le fasi del procedimento e le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione delle proposte, la conclusione del procedimento;
 - La determinazione del Dirigente _____ n. ____ del _____, con la quale è stata nominata la Commissione Valutativa della predetta procedura selettiva;
 - La determinazione del Dirigente _____ n. ____ del _____ con la quale, al termine dei lavori della Commissione, si è provveduto alla approvazione dei relativi verbali e conseguentemente alla selezione dell'Ente partner della co-progettazione, individuato _____;

Riscontrato che

La verifica effettuata d'ufficio nei confronti di _____ (d'ora in avanti "ENTE PARTNER"), relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnici ha dato esito positivo;

Come previsto dall'Avviso pubblico, i referenti del Servizio Sociale comunale e dell'Ente Partner hanno provveduto ad attivare il tavolo di coprogettazione per la definizione analitica degli obiettivi da conseguire e degli elementi di miglioramento della qualità, la elaborazione di eventuali integrazioni o adattamenti coerenti con i programmi del Comune, la stesura del piano economico finanziario definitivo previo riscontro dei costi ed economie, la definizione degli aspetti esecutivi e di dettaglio. Detta fase si è conclusa con la stesura di apposito "Verbale di coprogettazione", redatto dal RUP e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Ente partner;

Tutto ciò premesso e considerato,

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la co-progettazione del servizio assistenza familiare (area non autosufficienza - supporto alla domiciliarità), e la sua realizzazione nel territorio del Comune di Giussano.

Il sistema integrato di servizi/interventi che si vuole sviluppare tramite la presente convenzione sono sinteticamente riassunti nelle seguenti macro attività:

- Accoglienza e accompagnamento delle famiglie:
 - prima informazione e orientamento;
 - ascolto e valutazione del bisogno, espresso e tacito, attraverso colloqui preliminari e visite domiciliari;
 - accompagnamento all'individuazione della Assistente familiare idonea ovvero orientamento ad altri servizi del territorio;
 - prima consulenza contrattuale e fiscale;
 - contatti telefonici e visite domiciliari di tutoraggio.
- Attività rivolte alle Assistenti famigliari, in stretto raccordo con le attività svolte dall'Ambito di appartenenza in attuazione della Legge Regionale n. 15/2015:
 - colloqui di primo livello e specialistici, di orientamento, coaching e ricerca attiva del lavoro;
 - organizzazione ed erogazione dei corsi per assistenti famigliari, all'interno dei diversi servizi formativi attivabili e finanziabili con risorse specificamente destinate (a titolo esemplificativo, sistema dotale regionale e Fondo Povertà dell'Ambito di Seregno).
- Rilevazione ed elaborazione periodica dei dati di accesso al servizio e degli esiti dei percorsi attivati. Report periodici su richiesta dei Servizi Sociali. Relazione finale di verifica e valutazione.
- Promozione del servizio nel territorio e supporto al Servizio Sociale per l'elaborazione della Carta dei servizi.
- Lavoro di rete con le Agenzie del territorio, pubbliche e private, operanti a supporto delle famiglie care giver e delle persone non autosufficienti.

Art. 2 - DURATA

La convenzione ha durata biennale, con decorrenza dal 01/01/2025 fino a tutto il 31/12/2026.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

È tuttavia facoltà del Comune, in relazione al complessivo stato di attuazione del progetto e ai risultati conseguiti, valutate tutte le ulteriori ragioni di opportunità e convenienza per l'Amministrazione Pubblica, proporre all'Ente partner l'estensione della durata della convenzione per un ulteriore biennio.

Art. 3 - PROGETTAZIONE CONDIVISA

La co-progettazione di cui alla presente convenzione si fonda sui seguenti documenti, che qui si intendono integralmente richiamati:

- L' "**Avviso Pubblico di co-progettazione**", approvato ed indetto con determinazione dirigenziale n. _____ del _____;
- gli **Elaborati di progetto** presentati dall'Ente Partner in sede di selezione (prot. n. _____);
- Il **Verbale di co-progettazione** e relativi allegati (prot. n. _____), in cui sono riportati gli esiti delle sessioni iniziali di lavoro tra Comune ed Ente partner. Si dà

atto al riguardo che le sessioni di co-progettazione saranno riattivate in ogni caso in cui si manifesti la necessità o opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto, con le modalità previste dal complessivo sistema di governance. Il Verbale di co-progettazione si configura pertanto come documento destinato ad essere integrato in ulteriori periodiche sessioni di lavoro, per apportare gli aggiornamenti che saranno condivisi tra le parti, in relazione allo sviluppo della co-progettazione e dei bisogni espressi dal contesto territoriale di riferimento.

Art. 4 - RAPPORTI TRA LE PARTI

L'assetto organizzativo delle relazioni tra Comune ed Ente Partner, finalizzato alla governance del progetto nel suo complesso e al presidio, monitoraggio e sviluppo dei servizi/interventi resi all'utenza, è definito sulla base dei documenti di cui al precedente art. 3 _____.

Le parti si impegnano reciprocamente ad uniformare i propri comportamenti, nelle relazioni derivanti dalla presente convenzione, al generale principio di correttezza e buona fede, nonché a salvaguardare e valorizzare la natura collaborativa della partnership.

Art. 5 - IMPEGNI DEL COMUNE DI GIUSSANO

Il Comune, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa e operativa, si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie risorse umane, economiche, logistiche e strumentali come indicate *nell'Avviso pubblico*, per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità e obiettivi della co-progettazione;
- sostenere le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
- presidiare stabilmente, con i propri referenti ed in raccordo con i referenti dell'Ente partner, gli ambiti istituzionali/amministrativi e tecnico/gestionali previsti per il governo della co-progettazione, come individuati nei documenti di cui al precedente art. 3;
- attivare i flussi di comunicazione interni al Comune stesso, che risultino strategici per la gestione e lo sviluppo della co-progettazione;
- operare in raccordo con l'Ente partner per il coinvolgimento delle altre agenzie della rete territoriale (istituzionali, del terzo settore, informali), nell'ottica di sviluppo di un welfare locale sostenibile e integrato.

Art. 6 - IMPEGNI DEL SOGGETTO PARTNER

L'Ente partner, per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della co-progettazione, si impegna a:

- realizzare i servizi/interventi oggetto della presente convenzione secondo le strategie e con le azioni/strumenti individuati e sviluppati in sede di progettazione condivisa;
- mettere a disposizione risorse proprie, come declinate nei documenti di cui al precedente art. 3;
- sviluppare le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento

degli obiettivi generali della co-progettazione, nei limiti del valore economico del budget comunale e delle risorse proprie;

- sviluppare e condividere con il Comune il complessivo sistema di valutazione di efficacia e di efficienza dell'impianto progettuale e dei singoli servizi/interventi, secondo le linee guida già individuate negli Elaborati progettuali e con le modalità attuative che saranno individuate nelle sessioni periodiche di co-progettazione.

L'Ente partner si impegna inoltre a:

- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- rispettare, nei confronti degli operatori a qualunque titolo impegnati nelle attività della presente convenzione, tutte le norme previste dal CCNL di riferimento e dagli eventuali accordi locali integrativi, garantendo il rispetto dei relativi livelli retributivi e di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed anti-infortunistici;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti il trattamento dei dati personali. L'Ente partner dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati e/o responsabili del trattamento. Al riguardo, in sede di sottoscrizione della presente convenzione, consegnerà al Comune apposita formale comunicazione relativa al proprio Responsabile e agli Incaricati per il trattamento dei dati, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale successiva variazione. L'Ente Partner è responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti o altri operatori di cui dovesse avvalersi a qualunque titolo. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune di Giussano e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della convenzione.
- ad attenersi al Codice di Comportamento dei dipendenti che il Comune di Giussano ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 20 gennaio 2014. Detto Codice e il Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici sono pubblicati sul Sito Comunale www.comune.giussano.mb.it - Sezione "Amministrazione Trasparente" - Disposizioni generali - Atti generali. L'Ente Partner è responsabile dell'osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti o altri operatori di cui dovesse avvalersi a qualunque titolo, nonché del rispetto delle norme deontologiche e degli standard professionali inerenti le attività/servizi svolti. L'Amministrazione si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste, anche al fine dell'eventuale sostituzione nel caso in cui non risultasse possibile ovviare altrimenti.

Art. 7 - QUADRO ECONOMICO

Le parti danno atto che il valore complessivo della co-progettazione oggetto della presente convenzione risulta stimato in € _____ annuali, pari a complessivi € _____ per il biennio, di cui:

- € _____ annuali, pari a € _____ per il biennio, a carico del budget comunale;

- € _____ annuali, pari a € _____ per il biennio, a carico delle risorse proprie dell'Ente partner.

Il budget sopra quantificato non costituisce impegno per il Comune, ma solo una stima della dimensione media del servizio.

Pertanto il Comune, in relazione ai vincoli di finanza pubblica o al mancato introito di finanziamenti attesi, si riserva di disporre il ridimensionamento del budget, o la cessazione di servizi/interventi con preavviso di almeno tre mesi, senza che L'Ente partner possa per questo pretendere forme di risarcimento o indennizzo.

Viceversa il Comune si riserva, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze e/o di risorse aggiuntive, di richiedere all'Ente partner l'estensione del servizio, alle stesse modalità e condizioni previste in convenzione (nel limite massimo del 20% del valore complessivo previsto).

Art. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE

L'Ente partner presenterà al Comune periodiche rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto le attività svolte e i relativi costi, secondo tempistiche e modalità concordate in sede di coprogettazione.

Il contributo comunale sarà erogato all'Ente partner mediante acconti a stato di avanzamento, nonché saldo a chiusura di ogni anno, previa rendicontazione finale.

La quantificazione del contributo da liquidare sarà calcolata, nel limite del budget comunale annualmente definito, in base al dettaglio dei costi esplicitati nei documenti di cui all'art. 3. In caso di eventuali adeguamenti del CCNL di riferimento, la quota di contributo comunale prevista a copertura dei costi del lavoro sarà aggiornata con applicazione del relativo incremento.

Il contributo comunale sarà erogato all'Ente partner previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità delle prestazioni e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente partner si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, nella consapevolezza della risoluzione di diritto della presente convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti.

Al riguardo l'Ente partner si impegna ad indicare il codice CUP nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati dalla presente convenzione e in tutti gli altri documenti ad essa connessi, ed a comunicare al Comune il conto corrente dedicato (anche se in via non esclusiva) ai relativi versamenti, nonché i dati dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto.

L'Ente partner si impegna infine sin d'ora a comunicare entro sette giorni eventuali variazioni dei dati trasmessi.

Art. 10 - ASSICURAZIONE

L'Ente partner è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti dei servizi, al Comune o a terzi, sia a cose che a persone (compresi i dipendenti) nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per fatto proprio o del personale addetto.

A copertura dei rischi del servizio l'Ente Partner ha provveduto a stipulare, e a consegnare in copia al Comune, apposita polizza assicurativa _____ con le caratteristiche previste dall'Avviso Pubblico.

L'Ente partner si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

Art. 11 - EVENTUALI INADEMPIMENTI E SANZIONI

Le parti concordano che gli ambiti prioritariamente deputati alla verifica sull'andamento dei diversi servizi/interventi ed alla discussione/eliminazione di eventuali criticità, sono quelli previsti dal complessivo assetto organizzativo della co-progettazione.

Il Comune si riserva comunque, anche al di fuori di tali ambiti, di effettuare opportuni controlli, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente partner con la presente Convenzione. L'Ente partner si rende sin d'ora disponibile a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione a tal fine richieste dal Comune.

Qualora vengano riscontrate inadempienze o negligenze, il Comune le segnalerà all'Ente partner, affinché provveda alla loro tempestiva eliminazione.

L'Ente partner potrà risultare oggetto di penalità quando:

- non rispetti le linee progettuali concordate;
- si renda colpevole di inadempienze o negligenze nella qualità dei servizi/interventi;
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dal Comune, finalizzate alla eliminazione delle inadempienze/diligenze riscontrate;
- non ottemperi alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti e/o delle condizioni di lavoro degli operatori.

In tali casi, il Comune procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'Ente partner a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni.

Nel caso l'Ente partner non adempia nel termine prefissato o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare quanto contestato, il Comune disporrà l'applicazione di una penale quantificata da un minimo di € 100,00.= ad un massimo di € 1.000,00.= in relazione al grado della inadempienza rilevata. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza.

Art. 12 - MOTIVI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1.453 e seguenti del codice civile.

Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione della convenzione la perdita della qualifica di Ente di Terzo Settore da parte dell'Ente Partner.

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. le parti convengono che la convenzione possa essere risolta:

- dall'Ente partner, in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte del Comune nella erogazione del contributo previsto a copertura dei costi delle attività rese;
- dal Comune di Giussano, in caso di reiterate inadempienze da parte dell'Ente partner, oggetto di contestazione e applicazione di penali a norma del precedente

articolo, ovvero di grave violazione degli obblighi di riservatezza o grave inosservanza nei confronti degli utenti degli obblighi deontologici e professionali.

La risoluzione della convenzione comporta la revoca del contributo comunale, fatto salvo il riconoscimento dei costi delle attività già svolte.

Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della Convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità dei servizi/interventi resi in favore dell'utenza.

Art. 13 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente Convenzione.

Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Monza.

Art. 14 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, sono a carico dell'Ente partner.

Art. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Giussano, li _____

Per il Comune di Giussano

Per l'Ente partner